

# Statuto

## Statuto dell'Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali (A.N.U.A.C.) (aggiornato al 2 febbraio 2014)

Versione pdf

### Articolo 1

È costituita una Associazione civile, ai sensi delle norme vigenti, denominata Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali (da qui in poi denominata ANUAC). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### Articolo 2

L' ANUAC non ha scopo di lucro ed è una associazione professionale, ai sensi delle norme vigenti. Essa si propone di promuovere gli studi e di favorire lo sviluppo della comunità scientifica universitaria italiana nel campo delle scienze demoetnoantropologiche.

L'ANUAC svolge la propria attività nei seguenti settori: ricerca scientifica, formazione, cooperazione scientifica. In particolare:

- rappresenta i suoi membri nel confronto con il Ministero dell'Università, la CRUI, il CUN, il CNR e tutti gli enti, pubblici e privati presenti sul territorio nazionale; agisce come Consulta accademica del settore demoetnoantropologico nel dialogo con il CUN;
- rappresenta i suoi membri nel dialogo con gli organismi e le istituzioni internazionali (UNESCO, UNICEF, ecc.) ed europee, (Unione Europea, Consiglio d'Europa, OSCE);
- delinea e tutela i principi della deontologia professionale;
- opera a favore dell'accREDITamento e della tutela delle competenze antropologiche nella docenza universitaria;
- opera a favore dell'accREDITamento e della tutela delle competenze antropologiche nelle istituzioni extraccademiche;
- sostiene l'alta formazione dei dottori di ricerca e degli specialisti nell' area disciplinare M-DEA/01 nelle università, centri di ricerca, scuole, musei ed enti locali, promuovendo l'aggiornamento continuo in campo antropologico;
- promuove lo sviluppo delle competenze, degli ambiti e degli strumenti di ricerca, i contatti tra studiosi italiani e stranieri delle diverse Università, nell'ambito delle scienze demoetnoantropologiche e in quello delle discipline affini;
- propone, organizza e aderisce ad organismi interateneo; propone, organizza e offre consulenze per scuole di formazione avanzata, come master, scuole di specializzazione, dottorati; effettua ricognizioni sullo stato della ricerca e sulle sue linee di sviluppo;
- organizza momenti di confronto al fine della delimitazione dei percorsi di studio e dell'identità e del ruolo nella società degli studiosi del settore;
- promuove attività editoriali, nella più vasta accezione possibile, nel settore degli studi demoetnoantropologici; organizza tavole rotonde, convegni, dibattiti e attività formative su temi attinenti alle scienze demoetnoantropologiche e al ruolo degli studiosi del settore;
- opera a favore della presenza delle competenze demoetnoantropologiche in ogni spazio e struttura operativa pubblica o privata in cui esse risultino opportune;
- promuove l'insegnamento delle discipline M-DEA in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché nella formazione degli insegnanti e in tutti i programmi di formazione continua.

L'Associazione collabora con tutte le altre associazioni nazionali e internazionali del settore disciplinare attualmente denominato M-DEA oltre che con le altre associazioni universitarie di altri settori disciplinari.

L'Associazione inoltre collabora o può ricevere incarichi da Enti pubblici e privati.

### Articolo 3

La qualità di Socio può essere chiesta da docenti e ricercatori di ruolo, fuori ruolo e a riposo delle Università italiane, pubbliche e private appartenenti al settore disciplinare attualmente denominato MDEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche) e da dottori di ricerca con curriculum dottorale M-DEA/01. Le persone fisiche che desiderano far parte dell'Associazione in qualità di Soci devono inoltrare regolare domanda di ammissione, e il Consiglio Direttivo dovrà comunicarne l'approvazione entro tre mesi dalla data di arrivo della domanda stessa. La deliberazione, se di rigetto, potrà esserlo solo per gravi motivi etici.

Le deliberazioni consiliari che respingono la domanda di ammissione a Socio sono impugnabili entro un mese dall'arrivo della raccomandata sopramenzionata con ricorso al Comitato dei Probi Viri,

che delibererà in maniera definitiva entro due mesi a partire da quando il ricorso sarà pervenuto all'Associazione, notificando nei dieci giorni successivi la propria deliberazione al ricorrente.

#### **Articolo 4**

L'Associazione è composta da:

- soci ordinari
- soci onorari
- soci sostenitori
- soci aggregati.

Sono soci ordinari i docenti e i ricercatori di ruolo delle Università italiane afferenti al settore disciplinare M-DEA/01.

Sono soci onorari, su domanda, i docenti fuori ruolo, i professori emeriti, i docenti di ruolo a riposo delle Università italiane afferenti al settore disciplinare attualmente denominato M-DEA/01. Essi hanno diritto a voto.

Sono soci sostenitori organismi, enti, società e privati che sostengano in solido l'Associazione. Essi non hanno diritto a voto.

Sono soci aggregati i dottori e i dottorandi di ricerca con curriculum dottorale M-DEA/01. Essi non hanno diritto a voto.

#### **Articolo 5**

La qualità di Socio si perde:

- per espulsione motivata deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per morosità;
- per morte;
- per dimissioni.

Nei primi due casi il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di avvertire quindici giorni prima dell'adunanza l'interessato affinché, se vuole, possa esporre la propria difesa.

La deliberazione di espulsione deve essere portata a conoscenza dell'interessato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 3.

Nell'ultimo caso, le dimissioni saranno operanti a partire dal primo gennaio dell'anno che inizia almeno tre mesi dopo la data in cui sono state presentate.

#### **Articolo 6**

Al verificarsi dello scioglimento del proprio rapporto associativo il Socio non avrà diritto, in ogni caso, né alla determinazione, né alla divisione, né alla liquidazione, né a rimborso alcuno nemmeno su qualsivoglia sua aliquota, della quota del fondo comune.

#### **Articolo 7**

I Soci, oltre all'obbligo di provvedere al pagamento delle quote sociali, hanno quello di partecipare, per quanto possibile, alle manifestazioni organizzate dall'Associazione e di agevolarne le iniziative.

#### **Articolo 8**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali dei soci;
- da donazioni dei Soci;
- da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche;
- materiali, beni mobili o immobili acquisiti nel corso della vita sociale;
- da eventuali entrate derivate da consulenze e attività a favore di terzi. L'esercizio sociale si chiude ogni anno il Trentuno dicembre.

#### **Articolo 9**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche ed attività degli organi sono a carattere gratuito.

### **Articolo 10**

Il massimo organo dell'Associazione è l'Assemblea che, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le cui deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci. L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria con la maggioranza semplice. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta il Collegio dei Probi Viri, oppure non meno di un terzo dei Soci. L'avviso di convocazione può essere spedito ai Soci nel loro domicilio a mezzo posta elettronica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della stessa, l'ordine del giorno e la data e l'ora della seconda convocazione.

È costituita dai Soci ordinari e onorari aventi diritto a voto. Il voto potrà essere esercitato solo se in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei Soci ordinari e onorari in prima convocazione, e in seconda convocazione con qualsiasi numero dei Soci presenti.

Essa delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo diverse disposizioni previste dal presente Statuto. I Soci aventi diritto al voto, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi rappresentare da altri Soci aventi diritto al voto mediante delega scritta certificata da due Soci aventi diritto al voto, a cura della Presidenza dell'Assemblea.

Ciascun Socio ha diritto a un voto. Nessun Socio può avere più di due deleghe né, quindi, complessivamente, diritto a più di tre voti.

L'Assemblea Generale ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario dell'Assemblea che redigerà il relativo verbale.

L'Assemblea Generale straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente in nome del Consiglio Direttivo, o su richiesta firmata da almeno un terzo dei Soci ordinari, per deliberare su specifici provvedimenti urgenti. La richiesta, recante l'ordine del giorno da discutere in Assemblea, va inoltrata al Presidente che convocherà l'Assemblea. La convocazione avrà luogo entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta. Sono di competenza dell'Assemblea:

- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- deliberare sul programma di attività dell'Associazione;
- esaminare ed approvare i Bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Proviviri;
- definire o modificare le quote sociali annuali;
- deliberare su eventuali modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione, con la maggioranza prevista nell'art. 18;
- deliberare eventualmente lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento rilevante in senso generale per la vita dell'Associazione.

### **Articolo 11**

I componenti il Consiglio Direttivo e i Proviviri durano in carica rispettivamente quattro e cinque anni e sono tutti rieleggibili, ma per non più di due mandati consecutivi. Sono eleggibili alla Presidenza solo i soci ordinari. Sono eleggibili a componenti del Consiglio Direttivo solo i soci ordinari e i soci onorari.

### **Articolo 12**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea, e risulta eletto l'Associato che riporta il maggior numero di voti. La votazione avviene a scrutinio segreto salvo che avvenga per acclamazione. Gli Associati possono esprimere una sola preferenza.

### **Articolo 13**

Il Consiglio Direttivo può essere composto da 5 a 11 membri, eletti dall'Assemblea, e risultano eletti gli Associati che riportano il maggior numero di voti. Entro il numero massimo di 11 membri l'Assemblea può eleggere un socio aggregato all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni consultive. La votazione avviene per schede segrete salvo che avvenga per acclamazione.

Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni della ordinaria e straordinaria amministrazione ed è responsabile del governo effettivo e della vita dell'Associazione. Le sedute del Consiglio, che si riunirà in via ordinaria almeno una volta all'anno, e in via straordinaria tutte le volte che lo si riterrà necessario o che ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti., sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Con la maggioranza assoluta dei suoi componenti il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a scrutinio segreto:

- il Vice-Presidente; Indi elegge:
- il Segretario:
- il Tesoriere.

Segretario e Tesoriere possono eventualmente essere persone esterne all'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, su segnalazione del Presidente. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili.

### **Articolo 14**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio e presso terzi, nelle materie e per gli atti a lui delegati dal Consiglio Direttivo. Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo ed è sostituito, in caso di assenza e impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza e impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal Segretario Generale.

Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Il Presidente è l'organo esecutivo dell'Associazione, garantisce la continuità dell'attività, assicura l'organizzazione, predispone programmi dell'attività e progetti di iniziative nell'ambito delle linee direttive stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In casi di urgenza adotta i provvedimenti che ritiene opportuni, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e può anche assumere impegni di natura finanziaria, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo. Egli può quindi accendere conti correnti a nome dell'Associazione, anche dando deleghe a terzi.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea con la maggioranza assoluta dei suoi componenti la revoca del Presidente.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. La revoca del Segretario può essere proposta dal Presidente al Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con gli organi sociali per la concreta attuazione dei programmi e delle iniziative di interesse associativo, con le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura l'amministrazione e redige ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'Associazione. Egli inoltre compila il rendiconto di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed esprime il suo parere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

### **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere deliberativo per quanto non espressamente attribuito alla Assemblea. In particolare:

- sovrintende all'attività dell'Associazione;
- propone temi di discussione e designa, in accordo col Presidente, i compiti da affidare ai singoli membri dell'Associazione;
- delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
- formula i Regolamenti interni;
- approva in via preventiva i Bilanci di previsione e consuntivi, che poi sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- decide la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, che sarà convocata dal Presidente, e il relativo Ordine del Giorno;
- qualora si renda vacante, per qualsiasi motivo, la carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, i restanti membri, purché non meno della metà di quelli originariamente eletti per il quadriennio, decidendo a maggioranza di voti dei presenti, procederanno alla

sostituzione per cooptazione a partire da i più votati tra i non eletti; i non eletti scadranno con lo scadere del Consiglio da cui sono cooptati.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in qualsiasi sede quando se ne ravvisi l'opportunità e ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il Collegio dei Probi Viri. È presieduto dal Presidente e, quando questi ne sia impedito, dal Vice Presidente e, quando anche quest'ultimo ne sia impedito, dal consigliere più anziano in ruolo. Le delibere del Consiglio richiedono la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica e sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 16**

Il Collegio dei Probi Viri è eletto dall'Assemblea. Esso si compone di numero tre persone fisiche, elette fra i soci in regola con le quote sociali. I Probi Viri durano in carica cinque anni. Essi eleggono nel proprio seno un Presidente. Il Collegio dei Probi Viri, eletto al momento della costituzione dell'Associazione, ha facoltà di cooptare nel proprio seno i membri mancanti per il raggiungimento del numero massimo dei membri previsti nel presente Statuto, e ciò prima della convocazione della prima Assemblea dei Soci. Il Collegio, che giudica in materia di etica, esamina, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Presidente o di un socio, i casi di supposta violazione dello Statuto o dei Regolamenti da parte di singoli soci o organi dell'Associazione. In particolare esamina e delibera sui ricorsi presentati da aspiranti soci o da Soci, aversi a deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo che ledano i diritti dei ricorrenti.

#### **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo può nominare, ove se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, svolge le funzioni di controllo contabile e di revisore dei Bilanci consuntivi. Il Collegio resta in carica due anni. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno dell'Associazione.

#### **Articolo 18**

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale ordinaria dei Soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le proposte di modifica devono essere vagliate e istruite dal Consiglio Direttivo e poi fatte pervenire ai soci dal Presidente per iscritto, almeno 40 giorni prima della data della convocazione dell'Assemblea. Per l'ordinamento e il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi, nonché per la specificazione di norme particolari, lo Statuto è integrato da apposito Regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.

#### **Articolo 19**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con voto favorevole da almeno quattro quinti dei Soci in regola secondo le norme e condizioni che regolano la loro partecipazione all'Assemblea. In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà un collegio di due liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo pertinente.

#### **Articolo 20**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e nell'Atto Costitutivo, alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.